



**GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECNICO LOGISTICO
AMMINISTRATIVO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE**
Via Delle Fiamme Gialle, 18/20 - 00122 Ostia Lido (Roma)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**obblighi connessi ai contratti d'appalto
o d'opera o di somministrazione
(DUVRI preliminare)**

(Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO APPALTO:

**Acquisizione servizio psicologi, chimico e medici specialisti in varie
branche rispettivamente per le attività psico-attitudinali e sanitarie
reclutative ed extrareclutative**

F.TO IN ORIGINALE

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE (RE.T.L.A)

(Gen. B. ANTONIO MARCO APPELLA)

IL RUP

(Col. ANIELLO ALBANO)

IL DATORE DI LAVORO (CENTRO DI RECLUTAMENTO)

(Gen. B. GERMANO CARAMIGNOLI)

RSPP (CENTRO DI RECLUTAMENTO)

(Dott. Ing. ROSA GAETA)

IL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA ESTERNA

LUOGO e DATA:

Ostia Lido (RM), 28/09/2020

Studio Tecnico
ING. ROSA GAETA

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**;
- **D.L. 15 giugno 2015, n. 81**;
- **L. 29 luglio 2015, n. 115**;
- **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**;
- **D.L. 30 dicembre 2015, n. 210** convertito con modificazioni dalla **L. 25 febbraio 2016, n. 21**;
- **D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39**;
- **D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159**;

- **Accordo 7 luglio 2016;**
- **D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
- **D.D. 6 giugno 2018, n. 12;**

Integrato con la seguente normativa interna del Corpo della Guardia di Finanza

- **Circolare n. 21148 del 26/01/2015** del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- **Circolare n. 166625 del 08/06/2015** del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Nei capitoli successivi sono riportate, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato decreto, le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Modalità di elaborazione

Il datore di lavoro committente provvede ad adempiere, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 3 - ter del D.Lgs. 81/08, alla redazione del seguente documento promuovendo ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 la cooperazione ed il coordinamento con il datore di lavoro presso il quale saranno svolti i lavori in oggetto e con il datore di lavoro della ditta appaltatrice.

Contenuti del DUVRI preliminare

Il presente documento contiene, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008 e secondo quanto previsto dalla circolare n. 21148 datata 26/01/2015 e dalla circolare n° 166625 del 08/06/2015 del Comando Generale della Guardia di Finanza:

- una descrizione delle attività oggetto di appalto;
- le informazioni sui rischi standard esistenti nell'ambiente lavorativo, in cui è destinata ad operare la ditta esterna, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal reparto committente in relazione all'attività svolta dal reparto nel quale deve essere eseguito il contratto;
- un'unica relazione, evidenza della cooperazione e del coordinamento tra il datore di lavoro del reparto committente (Re.T.L.A.) ed il datore di lavoro del centro di Reclutamento presso il quale si eseguiranno le attività oggetto dell'appalto e per le quali vengono delineate le misure di prevenzione e protezione in relazione ad una valutazione preliminare e ricognitiva dei rischi standard che sarà adeguatamente integrata con i rischi specifici tramite il DUVRI definitivo al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze tra le attività svolte dal centro di Reclutamento e le attività svolte dalla ditta appaltatrice.

DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENZA

dati del Re.T.L.A. per gli Istituti di Istruzione

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi del Reparto tecnico Logistico Amministrativo e le generalità del datore di lavoro committente

RE.T.L.A. – REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO



Reparto:	GUARDIA DI FINANZA – RE.T.L.A. PER GLI IST. DI ISTR.
Indirizzo:	Via Delle Fiamme Gialle, 18/20
CAP:	00122
Città:	Ostia Lido (Roma)
Datore di Lavoro Committente:	GEN. B. ANTONIO MARCO APPELLA
RUP:	COL. ANIELLO ALBANO
RSPP:	ING. ROBERTO CORRIERI
Medico Competente:	DOTT. FABIO PAPALIA
RLS:	M.A. GIANMARCO MARCHETTI

DATI IDENTIFICATIVI REPARTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

dati del Centro di Reclutamento

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi del Centro di Reclutamento, reparto presso il quale deve essere eseguito il servizio in oggetto:

CENTRO DI RECLUTAMENTO



Reparto: **GUARDIA DI FINANZA – CENTRO RECLUTAMENTO**

Indirizzo: **Via Delle Fiamme Gialle, 18/20**

CAP: **00122**

Città: **Ostia Lido (Roma)**

Datore di Lavoro: **GEN. B. GERMANO CARAMIGNOLI**

RUP: **COL. ANIELLO ALBANO**

RSPP: **ING. ROSA GAETA**

Medico Competente: **DOTT. FABIO PAPALIA**

RLS: **LGT. VINCENZO GIANDOMENICO**

DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA

dati aziendali della ditta esterna e oggetto dell'appalto

Nel presente capitolo si riportata uno schema dei dati identificativi aziendali della ditta appaltatrice che sarà opportunamente compilato, a seguito di affidamento del contratto da parte del Re.T.L.A., nel DUVRI definitivo ad integrazione del presente documento che funge da DUVRI preliminare.

Ditta esterna

Ragione Sociale

Tipo impresa

Codice fiscale e Partita Iva

Indirizzo

CAP

Città

Telefono

Email

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto

Funzione	nominativo	telefono
Datore di Lavoro		
Legale rappresentante		
RSPP		
RLS/RLST		
Posizione INPS		
Medico Competente		
Addetti alla gestione dell'emergenza presenti nella squadra di lavoro		
Addetti alla gestione del primo soccorso presenti nella squadra di lavoro		

Oggetto dell'appalto

Acquisizione servizio psicologi, chimico e medici specialisti in varie branche rispettivamente per le attività psico-attitudinali e sanitarie reclutative ed extrareclutative.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da interferenze e l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (riportate nel capitolo "COORDINAMENTO delle INTERFERENZE") sono state precedute da un'attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività oggetto di appalto.

Aree di lavoro

Le aree di lavoro interessate dalle attività oggetto dell'appalto sono ubicate su tutti i piani della palazzina "Ex Allievi" del Centro di Reclutamento e nello specifico alcune aree del piano terra, del primo e del secondo piano sono predisposte per le attività specifiche dei medici specialistici, dei psicologi e del chimico, alcune aree del terzo e del quarto piano sono invece riservate alle attività di briefing tra i professionisti incaricati delle attività in oggetto dell'appalto ed il capo ufficio sanitario, il capo ufficio selezione del personale e/o le preposte sottocommissioni concorsuali.

Descrizione delle attività

Le attività, oggetto del presente DUVRI preliminare, sono le seguenti:

- **Attività 1 (a carico dei medici specialisti):** accertamenti medici di natura specialistica ai fini dell'arruolamento e relativi a procedure concorsuali diverse oltre che per fini extra-reclutativi che ricomprendono prestazioni professionali nei confronti di personale del Corpo.
- **Attività 2 (a carico del chimico):** esecuzione delle analisi cliniche di laboratorio con estrapolazione di dati specifici
- **Attività 3 (a carico dei psicologi):** accertamenti psico-attitudinali tramite somministrazione di test e colloqui relativamente alle attività reclutative ed extrareclutative

Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro ed incidenti sulle attività oggetto dell'appalto

Si identificano di seguito, evidenziandoli, i rischi specifici valutati e gestiti nell'ambito del DVR del Centro di Reclutamento che risultano potenzialmente trasmissibili ai professionisti della ditta appaltatrice che eseguirà il servizio in oggetto in relazione alle diverse attività descritte nel precedente paragrafo:

Fase	Rischio	Fase	Rischio
Ambienti di lavoro			
	illuminazione	1-2-3	cadute a livello e scivolamenti
	pareti (semplici o attrezzate)		terrazzi e soppalchi
	pareti vetrate		spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole
	cadute dall'alto		viabilità interna ed esterna
	dislivelli nelle aree di transito		altro: _____
Macchine, Apparecchiature, Impianti			
1-2	elettrocuzione		carichi sospesi
	tagli e abrasioni		movimentazione di macchinari e attrezzature
	proiezione di schegge		urti per caduta dall'alto di oggetti
	proiezioni di getti e schizzi		cadute e inciampi per materiali e attrezzature
	presenza di fiamme libere		organi meccanici in movimento
1-2-3	transito mezzi; investimento		sversamenti pericolosi
	requisiti macchine (marchio CE, ecc.)		altro: _____
Incendio ed esplosione			
1-2-3	incendio	specificare: attività a rischio incendio elevato in relazione alla presenza di un impianto termico per la produzione di calore con potenzialità superiore ai 700 KW (attività 74.C)	
	presenza di depositi di materiali	specificare:	
	atmosfere esplosive	specificare:	
	altro:		
Rischi per la salute			
	microclima	specificare:	
	rumore	specificare:	
	vibrazioni	specificare:	
	campi elettromagnetici	specificare:	
1-2	radiazioni ionizzanti	specificare: rischio radiazioni ionizzanti presente nel reparto sanitario della palazzina ex Allievi e circoscritto in determinate aree adeguatamente segnalate.	
1-2	agenti chimici pericolosi	specificare: rischio chimico presente nel reparto sanitario della palazzina ex Allievi.	
	agenti cancerogeni mutageni	specificare:	

1-2	agenti biologici	specificare: rischio biologico presente nel reparto sanitario sito al primo piano della palazzina ex Allievi.	
	polvere, rischio di inalazione	specificare:	
	emissione incontrollata da impianti	specificare:	
1-2-3	Covid19		
Rischi organizzativi			
	intralcio alle vie di fuga		difficoltà nell'individuare interlocutori
1-2-3	manutenzione degli impianti		condizioni climatiche esasperate

NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

Si riporta l'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla gestione delle emergenze dal Centro di Reclutamento e presenti nel Piano di Emergenza e di Evacuazione (PEE):

Ovunque:

- è vietato fumare;
- è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsti;
- è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione) contenute nei cartelli indicatori e mediante avvisi visivi e/o acustici;
- è vietato trattenersi negli ambiente di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.



Nei laboratori afferenti al reparto sanitario del Centro di Reclutamento e siti al secondo piano della palazzina “ex allievi”:

- è vietato conservare ed assumere cibi e bevande
- il personale deve:
 - ❖ rispettare le elementari norme igieniche (ad es.: lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti a la bocca);
 - ❖ indossare i DPI (guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.) previsti;
 - ❖ attenersi alle istruzioni comportamentali stabilite;
- il personale non deve:
 - ❖ entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario all'intervento;
 - ❖ eseguire operazioni per le quali non sia autorizzato

Procedura d'emergenza adottate:

La ditta appaltatrice deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze.

Il luogo di lavoro dispone di planimetrie di emergenza su cui sono riportate:

- ❖ vie di esodo e uscite di sicurezza;
- ❖ ubicazione dei mezzi antincendio;
- ❖ ubicazione delle cassette di pronto soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza; i numeri di telefono per attivare gli enti preposti alle emergenze sono:

Tipo di evento	Ente preposto	Contatto
Incendio, allagamenti, calamità naturali	Corpo Vigili del Fuoco	115
Emergenza sanitaria e Primo Soccorso	Asl territoriale	118

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

informazione sui rischi standard esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate

(Art. 26, comma 1, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si provvede a fornire nel presente documento informazioni sui rischi standard esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle interferenze.

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.

Nel DUVRI definitivo si provvederà poi a fornire un'adeguata integrazione sui rischi specifici a seguito di coordinamento con la ditta appaltatrice.

Criteri di valutazione dei rischi standard

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La **Probabilità di accadimento [P]** è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia certamente inguaribile; - la perdita di un senso; - la mutilazione di un arto; - la perdita dell'uso di un organo; - la perdita della capacità di procreare; - una grave difficoltà della parola; - la deformazione o lo sfregio permanente del viso; - l'aborto nella persona offesa; - la morte.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che mette in pericolo di vita; - un evento traumatico o una malattia che rende "inabile" per oltre 40 giorni; - un indebolimento permanente di un senso o di un organo; - l'acceleramento del parto.	[E3]
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti nulli nell'arco della giornata.	[E1]

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono

ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

Soglia	Descrizione del rischio	Valore
Alto	Rischio alto per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive.	12, 16
Rilevante	Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.	8, 9
Medio	Rischio medio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo.	6
Moderato	Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo.	3, 4
Basso	Rischio basso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative.	1, 2

Valutazione dei rischi da interferenze standard e relative misure di prevenzione e protezione da adottare

L'analisi dei fattori di rischio trasmissibili ai lavoratori presenti consente di effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.

Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli "R_I" relativi ai rischi da interferenza standard valutati nel presente DUVRI preliminare (rev. 0), e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

Identificazione dell'ambiente di lavoro						
Fase	Tipologia di rischio	P _I	E _I	R _I	Misure di prevenzione protezione da adottare	Soggetto che deve attuare la misura
Ambiente di lavoro: Aree del Centro di Reclutamento interessate dalle attività oggetto dell'appalto						
	Illuminazione					
	Pareti (semplici o attrezzate)					
	pareti vetrate					
	cadute dall'alto					
	Dislivelli nelle aree di transito					
1-2-3	cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	Apposizione di idonea segnaletica nel caso di pavimento bagnato	Committente
	terrazzi e soppalchi					
	spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole					
	Viabilità interna ed esterna					
Macchine, Apparecchiature, Impianti						
1-2	elettrocuzione	2	3	6	Impianto elettrico e apparecchiature a norma	Committente
	tagli e abrasioni					
	proiezione di schegge					
	Proiezioni di getti e schizzi					
	Presenza di fiamme libere					
1-2-3	transito mezzi; investimento	2	2	4	Obbligo di rispetto limite velocità di 10 km/h	Impresa appaltatrice Committente
	carichi sospesi					
	Movimentazione di macchinari e attrezzature					
	urti per caduta dall'alto di oggetti					
	cadute e inciampi per materiali e attrezzature					
	organi meccanici in movimento					
	sversamenti pericolosi					
	Requisiti macchine (marchio CE, ecc.)					
Incendio ed esplosione						
1-2-3	Incendio	2	3	6	Redazione piano di emergenza con esposizione su ciascun piano della planimetria ad esso correlato Rispetto delle istruzioni fornite	Committente Impresa appaltatrice

	presenza di depositi di materiali					
	atmosfera esplosive					
Rischi per la salute						
	microclima					
	rumore					
	vibrazioni					
1-2	Radiazioni ionizzanti	2	3	6	Rispettare le istruzioni fornite e utilizzare idonei DPI forniti dalla committenza	Committente Impresa appaltatrice
	radiazioni ottiche artificiali					
1-2	agenti chimici	2	3	6	Rispettare le istruzioni fornite e utilizzare idonei DPI messi a disposizione dalla committenza	Impresa appaltatrice Committente
	agenti cancerogeni mutageni					
1-2	agenti biologici	2	3	6	Rispettare le istruzioni fornite e utilizzare idonei DPI messi a disposizione dalla committenza	Impresa appaltatrice Committente
	polvere, rischio di inalazione					
	emissione incontrollata da impianti					
1-2-3	Covid19	2	3	6	Obbligo di indossare la mascherina chirurgica, di igienizzarsi le mani con soluzioni alcoliche e di utilizzare unicamente i bagni adibiti all'utilizzo esclusivo del personale esterno collocati ed adeguatamente segnalati su ciascun piano dell'edificio. Si precisa che le mascherine e le soluzioni alcoliche sono messe a disposizione dalla committenza.	Impresa appaltatrice Committente
Rischi organizzativi						
	intralcio alle vie di fuga					
	Difficoltà nell'individuare interlocutori					
1-2-3	manutenzione degli impianti	2	3	6	Programmare la manutenzione degli impianti in modo da ridurre al minimo le eventuali interferenze	Committente
	Condizioni climatiche esasperate					

Informazioni accessorie

Il datore di lavoro della ditta committente rimane a disposizione del datore di lavoro o dei professionisti

della ditta appaltatrice per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di informazioni che reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività appaltate.

COORDINAMENTO delle INTERFERENZE

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

(Art. 26, comma 2, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Ai fini del coordinamento generale tra:

- Azienda e Imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi o lavoratori autonomi;
- Più Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti nella sede;
- Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e lavoratori/utenti/visitatori della sede del DL.

si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l'Appaltatore del lavoro, servizio o fornitura:

- ❖ individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza e dall'Appaltatore, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant'altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall'art. 26;
- ❖ organizzazione di riunioni periodiche (soprattutto per contratti con tempi di attuazione superiori ad alcuni mesi) tra il Delegato del DLC, referente per l'appalto del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ed i rappresentanti tecnici delle Imprese appaltatrici del lavoro, servizio e fornitura; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri, ove opportuni, saranno definite sede contrattuale;
- ❖ distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall'attuazione del contratto;
- ❖ erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

Non potrà essere iniziata alcuna *operazione* che crei interferenza all'interno della sede, da parte dell'Impresa o lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per l'appalto incaricato per il coordinamento.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.

Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l'appalto, ed il Referente delegato dell'Impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.

Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti della Committenza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

In ogni caso, ciascuna Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all'eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

- ❖ prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
- ❖ vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti e forniti dalla committenza per il servizio in oggetto;
- ❖ informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
- ❖ segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
- ❖ evitare accatastamenti, specie in altezza;
- ❖ rispettare la segnaletica di sicurezza.
- ❖ Indossare la mascherina chirurgica e usufruire dei servizi igienici riservati all' utilizzo esclusivo del personale esterno e siti su ciascun piano dell'edificio.

Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell'accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente.

Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività presidi antincendio ritenuti necessari,

in aggiunta a quelli già esistenti nell'ambiente di lavoro.

Viene data priorità all'attuazione delle misure di organizzazione ed ottimizzazione di giornate lavorative, orari, attività e numero di persone in modo da evitare o limitare al minimo possibile la contemporanea presenza nello stesso ambiente di lavoratori ed attività ad opera di diverse società appaltatrici.

Tale misura risulta, di norma, quella maggiormente efficace per la minimizzazione dei rischi dovuti ad interferenze all'interno di uno stesso ambiente di lavoro.

Ove possibile sarà data la possibilità, a ciascuna impresa, di operare in assenza di attività da parte sia di altre imprese appaltatrici che della Committenza; in subordine sarà evitata la presenza di attività da parte di altre imprese appaltatrici e sarà mantenuta la sola presenza delle attività proprie della Committenza.

I lavoratori delle Imprese appaltatrici, autorizzati ad operare in locali tecnici ed in aree ad accesso limitato per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in considerazione della propria idoneità e specializzazione, potranno entrare esclusivamente in presenza di personale della Committenza preposto.

In caso di lavori eseguiti in assenza di altre Imprese o in luoghi completamente segregati (es.: nei locali tecnici), l'impresa esecutrice dovrà interdire durante tutta la durata dell'intervento l'ingresso ad altre persone mediante predisposizione di apposita segnaletica; al termine dell'intervento, occorrerà ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area ed impedire fisicamente l'accesso ad altre persone.

In ogni caso occorrerà sempre rispettare le corrette norme di lavoro relative all'uso e manutenzione di attrezzature, macchine, impianti nonché allo stoccaggio, manipolazione ed uso di sostanze.

Nel caso in cui non possa essere evitata, ma solo ridotta, la presenza in uno stesso ambiente di più Imprese appaltatrici, dovrà essere aggiunta l'attuazione di ulteriori misure di sicurezza specifiche di carattere tecnico ed organizzativo e, quindi, di carattere formativo e informativo nei confronti di tutti i lavoratori presenti.

La prima misura in ordine di efficacia attuata negli ambienti di lavoro consiste nella delimitazione e segregazione totale della zona di lavoro attraverso barriere di protezione fisiche che isolino tale ambiente dalle restanti aree, con conseguente segnalazione attraverso la predisposizione di bande segnaletiche e di cartelli di divieto di accesso alla zona di lavoro.

La delimitazione e segregazione dovrà delimitare ed isolare completamente gli ambienti: ambiente di lavoro specifico, nel quale le imprese appaltatrici sono responsabili della minimizzazione dei rischi e dello svolgimento in sicurezza del lavoro, e restanti ambienti.

Tale misura dovrà essere attuata obbligatoriamente nel caso di lavori che possono comportare proiezioni di materiali o schegge o polvere, fiamme libere, saldature, caduta di materiale dall'alto, buche, discontinuità; in particolare tali misure debbono sempre essere adottate nel caso di esecuzione di lavori in quota comprese le manutenzioni elettriche (verifica e manutenzione corpi illuminanti o altro).

Nel caso non siano presenti i rischi indicati, si potrà procedere alla sola delimitazione e segnalazione dell'ambiente di lavoro attraverso bande segnaletiche e dalla predisposizione di segnaletica di divieto di accesso a tale ambiente da parte dei lavoratori non autorizzati, e di altra segnaletica specifica.

In tal caso all'interno dell'ambiente di lavoro così delimitato, in relazione alle lavorazioni svolte ed alla loro evoluzione, potrà essere necessario prevedere una segregazione parziale di specifiche sottozone ed una loro protezione mediante la predisposizione di barriere fisiche al fine di evitare interferenze tra il personale delle Imprese presenti ed esposizione ad agenti fisici o chimici seppure di lieve entità (proiezione o caduta di materiali, getti e schizzi di sostanze, esposizione a fonti di calore, ecc.).

In ultima ipotesi si potrà prevedere la sola predisposizione di idonea segnaletica (con divieti, avvertimenti circa pericoli, prescrizioni) senza delimitazione dell'ambiente di lavoro solo nel caso di rischi di lieve entità e di bassa probabilità di accadimento.

Dovranno essere utilizzate da parte delle Imprese appaltatrici solo le attrezzature riportate nelle specifiche previste, in sede di valutazione dei rischi, ed autorizzate all'ingresso da parte della Committenza.

In ogni caso tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza ad esse applicabili e dovranno essere gestite dall'impresa appaltatrice nel rispetto, specie in riferimento all'uso, alla disattivazione e messa in sicurezza, alla protezione e custodia.

In tutti i lavori che possono comportare l'emissione di gas, fumi, polveri, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla predisposizione di aspirazioni localizzate.

La gestione delle macchine ed impianti esistenti ed i relativi interventi dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ed in accordo con la Committenza.

Si dovrà provvedere alla corretta gestione e controllo di tutte le sostanze, prodotti o materiali in uso aventi caratteristiche di pericolosità fisica, chimica o biologica, con particolare riferimento allo stoccaggio delle sostanze, materiali e attrezzature pericolose in zone protette e segregate, idonee in relazione alla tipologia, ed al quantitativo dei materiali stessi (prevedendo il mantenimento esclusivamente dei quantitativi necessari allo svolgimento dell'attività specifica).

Eventuali note:

.....
.....
.....

Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei *rischi interferenziali* ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell'appalto, non riguarda i *rischi specifici* propri delle attività dell'operatore economico che sarà chiamato a formulare un'offerta per il presente affidamento.

ATTIVITA' SVOLTE DALL'OPERATORE ECONOMICO

(Art. 26, comma 2, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Rischi indotti nell'ambiente di lavoro dall'appaltatore

Le attività svolte dall'appalto in oggetto e descritte nel paragrafo “descrizione delle attività” del presente documento sono di natura intellettuale, di conseguenza l'unico rischio trasmissibile nell'ambiente di lavoro è il rischio biologico da Covid19.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In base al comma 5 all'art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle *interferenze* delle lavorazioni.

Preliminarmente, al fine di far luce su questa non limpidissima questione, si rammenta che alla luce delle norme vigenti, i costi relativi alla sicurezza nell'ambito dei contratti pubblici, sono distinti fra:

- costi della sicurezza *speciali* (o diretti): sono i costi aggiuntivi a quelli *ordinari* per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall'apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);
- costi della sicurezza *ordinari* (o indiretti): sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell'offerta dell'operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti l'attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l'Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici).

Dall'esame del panorama normativo, si ritiene che solo per i primi la Stazione Appaltante sia tenuta ad effettuare una stima, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel DUVRI. Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ai prezzi della Stazione Appaltante o ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell'Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta, rappresentando la quota da non assoggettare a ribasso, e sono quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale.

Pertanto, si può affermare che tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione.

I costi *ordinari*, quale componente del costo sicurezza proprio dell'Appaltatore, viceversa dovranno essere indicati dal singolo operatore economico, in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell'art. 26 e del comma 3 bis dell'art. 86 del Codice dei contratti, e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto alle caratteristiche dell'appalto, ai sensi citato comma dell'art. 86 del Codice dei contratti.

Tale componente, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, bensì un costo che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare separatamente nel Quadro Economico relativo all'appalto.

Si ritiene pertanto che la Stazione Appaltante, al contrario di quanto invece parte della dottrina sostiene, non debba effettuare alcuna stima o artificio contabile per determinare a priori un costo della sicurezza generica, o del personale, non avendo la Norma in alcuna parte stabilito tale incombenza e per la semplice constatazione che la Stazione Appaltante ignorando, ovviamente, le realtà delle diverse singole organizzazioni aziendali, non ha modo di determinare tale importo, se non in termini del tutto ipotetici.

Senza dimenticare la criticità connessa con il dover estrapolare, dai prezzi delle singole voci di capitolato, i costi della sicurezza *ordinari* ivi contenuti; il pericolo sarebbe, infatti, quello di eseguire un mero esercizio di stile, introducendo percentuali arbitrarie, con il rischio di pervenire ad una stima dei costi del tutto simbolica. In sostanza, gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta sono solamente quelli *speciali* e non quelli *ordinari*, che restano oggettivamente ignoti alle Stazioni Appaltanti essendo questione del tutto interna agli operatori economici, parallelamente alla componente costo del personale, presentando requisiti di determinazione assolutamente soggettivi non generalizzabili o stimabili *in serie*.

Si ritiene, in definitiva, anche sulla base della già citata Determinazione dell'AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo 2008, percorribile il seguente iter:

- A. la Stazione Appaltante fissa l'importo a base d'asta evidenziando solo i costi *speciali* non soggetti a ribasso, senza quindi esplicitare la componente riferita ai costi *ordinari*;
- B. gli operatori economici debbono indicare nell'offerta sia i costi *speciali* per le interferenze (nell'esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici (costi *ordinari*);
- C. la Stazione Appaltante tiene conto dell'intera offerta così prodotta ai fini dell'aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia;
- D. la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere

anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa dei costi *ordinari* evidenziati dagli operatori economici, anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale, come avviene ad esempio negli affidamenti mediante procedura negoziata.

Stima dei costi per la sicurezza :

Data la natura non rischiosa del presente DUVRI in virtù della natura intellettuale delle attività oggetto dell'appalto, i costi della sicurezza si stimano pari a **zero**.

Allegato I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

(da allegare alla Parte 5 del DUVRI nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale - art. 47, d.p.r. n. 445/00)

Il/la sottoscritto/a _____
nato _____ il _____ a _____
_____ codice fiscale _____ residente in _____
via/piazza _____ n. _____
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. _____ rilasciato da _____
in _____ qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante _____ dell'Impresa _____
con sede legale posta in via/piazza _____ n. _____
_____ nel comune di _____ in provincia di _____
codice fiscale _____ partita IVA n. _____
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r. 445/00,

DICHIARA

(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):

- ☐ che l'Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di _____ al n. _____ e l'INPS di _____ al n. _____ (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
- ☐ che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ al n. _____ del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
- ☐ che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;
- ☐ che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche,

macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- ☐ di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d. lgs 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- ☐ che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l'Impresa è destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
- ☐ che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;
- ☐ di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
- ☐ di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- ☐ di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
- ☐ di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- ☐ di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.

inoltre:

come richiesto dall'art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella precedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:

- ☐ che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;
- ☐ che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all'agire in

sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori

- ☐ che l'Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi;
- ☐ di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l'Impresa è soggetta, e s'impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l'Azienda solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l'Impresa

Luogo e data _____

Timbro e Firma

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l'appalto, e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03.

Allegato 2

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO/SOPRALLUOGO PREVENTIVO

(compilazione a cura del Committente e dell'operatore/i economicoli interessati all'affidamento; indicare lo specifico oggetto del verbale: riunione di coordinamento o sopralluogo preventivo)

Oggetto dell'appalto: _____

Il Committente, rappresentato da _____ e
la/le

Impresa/e _____
rappresentata/e da:

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento *(o un sopralluogo preventivo)*.

Sono stati discussi i seguenti argomenti *(se riunione di coordinamento)*:

- rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l'Impresa/a (vedi documentazione consegnata alla medesima/e);
- rischi da interferenze tra l'attività svolta in Azienda e quella dell'Impresa/e e relative misure di prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo;
- misure di prevenzione e protezione adottate dall'Azienda in relazione alla propria attività;
- misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme, norme comportamentali, ecc.), alla individuazione delle vie di uscite e di emergenza relative ai locali oggetto dei lavori, alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione dei quadri elettrici e degli altri impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza;
- modalità di utilizzo di attrezzature/macchine/impianti/sostanze utilizzate, prodotte o presenti;
- modalità di verifica della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI;

- esame dell'eventuale crono-programma;
- aggiornamento del DUVRI;
- altro: _____

Sono stati discussi i seguenti argomenti (*se sopralluogo preventivo*):

- esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere le attività stabilite, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze *standard*, nonché di mettere l'Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, come richiesto dall'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- integrazione del DUVRI, prima dell'esecuzione delle opere, riferendolo ai rischi da interferenza *reali* nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali;
- riscontro, nel corso del sopralluogo, dei seguenti ulteriori rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali (*che si elencano*);
- altro: _____

Eventuali azioni da intraprendere:

Luogo e data _____

Il Committente
(Datore di Lavoro o suo Delegato)

L'Impresa appaltatrice
(Datore di Lavoro o suo Delegato)

CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto ai sensi degli articoli 26, comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Tutto ciò sopra descritto è stato consegnato alla ditta appaltatrice, con richiesta di illustrarlo ai propri lavoratori.

Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'appalto.

Dichiarazioni

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

N.B. Indicare eventuali richieste di modifiche da apportare al presente DUVRI PRELIMINARE e le motivazioni a supporto.

La stazione appaltante si riserva la possibilità, dopo aver valutato le singole modifiche suggerite, di procedere alla stesura di un nuovo DUVRI.

Qualora non vengano indicate modifiche da apportare negli spazi sotto elencati, il DUVRI PRELIMINARE si ritiene approvato dal concorrente e sarà da intendersi come DUVRI DEFINITIVO da allegare in sede di affidamento.

Eventuali osservazioni al presente DUVRI da redigersi a cura del concorrente.

Con l'apposizione della firma nello spazio ad essa riservato nella pagina iniziale l'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non

conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento

finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a),

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

INDICE

PREMESSA	1
DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENZA	3
DATI IDENTIFICATIVI REPARTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA	5
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	6
NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE	8
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	10
COORDINAMENTO delle INTERFERENZE	15
ATTIVITA' SVOLTE DALL'OPERATORE ECONOMICO	19
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	19
Allegato 1	22
Allegato 2	26
CONCLUSIONI	28
APPENDICE	29